

**ON.LE TRIBUNALE DI AVEZZANO**

TRIBUNALE DI AVEZZANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
AVEZZANO 28.11.2016  


**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ARTT. 409 E SEGG. C.P.C.**

e richiesta autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati

mediante pubblicazione sul sito MIUR

Per: la signora Caniglia Silvia ( C.F. CNGSLV74D58A515Z ) residente in San Benedetto dei Marsi via Matteotti n° 9 , rappresentata e difesa dall' avv. Walter Taballione cf TBLWTR75S23A515M pec. [walter.taballione@pec.it](mailto:walter.taballione@pec.it) fax 0863 447007 , presso il cui studio in Avezzano via XX Settembre 200 alla via elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto. - ricorrente

**Contro:**

- 1) **Il Ministero Dell'Istruzione Dell'Università e della Ricerca (CF 80185250588) in persone del Ministro p.t.**

**indicando come controinteressati**

**Tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti personale docente di ruolo per gli ambiti territoriali italiani di ABRUZZO e LAZIO, del convenuto Ministero, validi per l'anno 2016-2017 per la classe di concorso Scuola Primaria, posto comune, che hanno punteggio minore della ricorrente senza preferenze**

**PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO**

A essere trasferita negli AMBITI DI ABRUZZO CHIETI 0006, o PESCARA 0010, o LAZIO ambito 0013, in base a quanto stabilito dal contratto CCNI dell'8 aprile 2016 in relazione al punteggio dalla stessa ottenuto ( punti 34 + 6 ricongiungimento ) rispetto ad altre insegnanti trasferite negli ambiti suddetti , nella stessa fase nazionale e stessa fase C , con punteggio inferiore alla sottoscritta e senza preferenze

**Ed avverso**

Tutti gli atti predisposti ed emessi dagli enti e organi convenuti per la formazione dell'elenco dei predetti trasferimenti e per l'annullamento e/o per la disapplicazione di tutti gli atti e determinazioni compiuti in violazione di legge e/o errore materiale nella procedura di formazione della graduatoria per i trasferimenti della scuola primaria in fase nazionale e con rideterminazione della stessa graduatoria, previa sospensiva

### **Fatto**

La signora Caniglia Silvia è stata immessa in ruolo nella Scuola Primaria posto comune EEEE, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 01-12-2015, decorrenza giuridica 01-01-2015, legge 107/2015 art.1 comma 102, anno scolastico 2015-2016, Provincia di destinazione (Aq), grado di istruzione Primaria, posto comune di cui alla tabella 1 allegata alla L 107/2015, con assegnazione della sede presso l'Istituto Comprensivo di Trasacco (Aq) - 67059 - Piazza Matteotti - Email aqic831002@istruzione.it

La ricorrente ha presentato domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione Ambito a Livello Nazionale scuola primaria posto comune EEEE, anno scolastico 2016-2017 docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C da Gae ai sensi della citata legge 107/2015, del CCNI Mobilità 2016/2017 e della Ordinanza Ministeriale Mobilità 08-04-2016.

-In virtù della richiamata normativa e contrattazione gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 ai sensi della legge 107/2015 (fase C provenienti da GAE- graduatoria ad esaurimento) concorrono ai trasferimenti territoriali in ambito nazionale;

-Con la domanda di trasferimento il docente manifesta le preferenze territoriali in ordine di precedenza;

-I trasferimenti avvengono su ambito nazionale tenuto conto delle preferenze territoriali manifestate in relazione al punteggio attribuito sulle sedi disponibili. In particolare le operazioni di

trasferimento dovevano essere compiute tenendo conto delle indicazioni riportate nell'Allegato I al CCNI del 8 aprile 2016 relativo all'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo relativamente alla fase C Ambiti Nazionali espressamente prevede:

*“ Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

-Nella domanda suddetta la docente Caniglia Silvia, **avente punti 34 ( + 6 di ricongiungimento )** , esprimeva le preferenze territoriali indicando come primo ambito Abruzzo AQ 0002, poi Abruzzo AQ 0001, AQ 0003, PE 0009, ed i seguenti come emerge dalla domanda di mobilità sopra detta;

-la signora Caniglia Silvia quindi ha presentato domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione ambito nazionale, fase C , scuola Primaria , posto comune EEEE , presso l'Ambito Territoriale della Provincia dell'Aquila con punteggio base 34 ( 6 punti aggiuntivi per l'ambito di ricongiungimento - Ambito 0002 Abruzzo ) allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

-nonostante tutto quanto sopra precisato in data 29-07-2016 (all 1) con email il MIUR comunicava all'istante la sede di assegnazione in esito alla domanda sopra indicata: destinazione EMILIA ROMAGNA - AMBITO 0008 POSTO COMUNE espressa al posto n° 61 delle preferenze espresse nella domanda di mobilità .

Alla signora Caniglia in base al punteggio presentato ( **punti 34** ) e , all'ordine degli ambiti indicati , sarebbero spettati i seguenti ambiti più vicini alla propria residenza rispetto a quello assegnatole , ossia : Abruzzo Chieti Ambito 0006, o Abruzzo Pescara Ambito 0010 o Lazio Roma Ambito 0013 .

-che attualmente la signora Caniglia Silvia in via provvisoria e quindi solo per ques'anno è stata assegnata alla Scuola di Carsoli (AQ) per via di domanda di assegnazione provvisoria che si allega al presente ricorso;

-che la signora Caniglia Silvia è sposata e madre di un bambino di anni 4 e un trasferimento illegittimo potrebbe sicuramente comportare serie ripercussioni sia per quanto riguarda l'ambito familiare sia i rapporti che necessariamente una madre deve avere col proprio bambino nei primi anni di vita dello stesso, con uno spostamento a centinaia di km di distanza dal luogo in cui il bambino si trova attualmente ossia San Benedetto dei Marsi (AQ).

-Dai bollettini dei movimenti del personale docente scuola primaria - posto comune, pubblicati in data 29 luglio 2016 si evince che sono stati assegnati negli ambiti sopra indicati docenti con punteggio inferiore a quello della signora Caniglia , tutti concorrenti alla fase assegnazione ambito nazionale, Fase C , senza alcun titolo di precedenza e preferenza come riportato nei tabulati:

ABRUZZO CHIETI AMBITO 0006:

(nome cognome e punteggio dei contro interessati)

De Marinis Maria Gabriella	punti 21
Di Nicola Liliana	punti 18
Adezio Serena	punti 24
Geroli Cristina	punti 19
Alinoni Grazia	punti 30
Amicone Stefania	punti 21

Mammarella Tose Marta punti 32

Mincone Claudia punti 28

Antonelli Vera punti 23

Santoro Ilaria punti 20

Tatonetti Sabrina punti 30

**AMBITO ABRUZZO PESCARA 0010**

(nome cognome e punteggio dei contro interessati)

Blasioli Valeria punti 31

Citarelli Giuseppina punti 30

Iacovangelo Daniela 0

Iacovone Isabella 0

De Carolis Consuelo 0

Di Febo Valentina 18

Di Francescantonio Luciana 18

Di Gerolamo Sabrina 24

De Magistris Roberto 27

D'Imperio Lucia 30

D'Ercole Norma	33
Di Sabatino Stefania	33
Ferri Lauredana	27
Giostra Anna Maria	27
Mitrano Luigia	25
Peduzzi Maria Stefania	12
Pondoro Antonella	24
Renzetti Elena	33
Rasetta Lorella	18
Scurti Naide	12
Tesa Annamaria	
Iezzi Valeria (ma più giovane della sottoscritta)	34
Calvi Maria Lucia	21
Cornice Elsa	3
Di Paolo Maria Rosaria	23
Di Remigio Erminia	33

## AMBITO LAZIO 0013

(nome cognome e punteggio dei contro interessati)

Baldassi Silvana	0
Marcelli Simona	3
Parisi Chiara	7
De Girolamo Maria Luisa	12
Pichezzi Marcella	12
Ranalletta Gabriella	12
Villa Patrizia	12
Leoni Anna	15
Morabito Emanuela	15
Pace Bambina Lucrezia	15
Parisi Cristina	15
Biondi Arianna	18
Conte Anna	18
Falabella Maria Assunta	18
Liotta Agata	18

Letizia Flora	18
Mastrodicasa Bice	18
Rizzi Cristina	18
Mormile Anna Maria	20
Scivola Stefano	21
Sagnella Lorella	21
Trissati Roberta	21
5 Vidiri Angela	21
Acanfora Giuseppina	22
Di Donato Carmela	22
Mariani Daniela	22
Gentile Lucia	23
Longobardi Ivan	23
Ciccarini Maria Carmen	24
Capasso Loredana	24
Carlino Giovanna	24
De Deo Vittoria Rosa	24



Fasolino Raffaella	24
Verderame Simona	24
Faccenna Vanda	25
De Falco Liliana Felicia	26
Palumbo Antonella	27
Sabatini Alessia	27
Fuscello Maria	28
Gabriele Giovanna	28
Paone Rachele	28
Merola Lucia	29
Piccirillo Laura	29
Blandi Marisa	30
Acanfora Giuseppina	22
Maschietti Francesca	30
Bisegna Mirella	31
Cuccaro Stella	31
Casalino Vita	33

Altieri Virginia

33

Maschietti Cristina

33

Antonucci Antonietta

33

## **VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE DA PARTE DEL MIUR**

Prima di adire il Giudice del Lavoro, la signora Caniglia ha presentato un ricorso per tentativo di conciliazione (**verbale di conciliazione allegato doc. 2**) da svolgersi presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Aquila in via Ulisse Nurzia e che si è svolto il 1 settembre 2016. Il Miur riconoscendo l'errore effettuato ha però proposto in sede di conciliazione un ambito diverso ed errato rispetto a quello che sarebbe dovuto toccare alla signora Caniglia Silvia in base al punteggio dalla stessa presentato ossia 34 punti e quanto richiesto nel ricorso per conciliazione. Il Miur ha proposto Marche Ambito 0002 mentre in realtà dal calcolo effettuato alla stessa toccherebbe Ambito Chieti 0006, oppure Pescara 0010 o Lazio 0013. La stessa quindi ha rifiutato la conciliazione proposta ritenendola lesiva dei propri diritti. Non può sottrarsi che di fronte alla richiesta di conciliazione della ricorrente il MIUR resosi conto dell'errore comunicava alla ricorrente una proposta di trasferimento presso l'Ambito 0002 delle Marche (Mar 02 posto comune) espresso nella domanda di mobilità al 40° posto delle preferenze e non proposto dalla sig.ra Caniglia nella richiesta di conciliazione. Tale proposta costituisce evidentemente una vera presa di coscienza dell'errore da parte del Ministero rispetto alla titolarità assegnata alla sottoscritta presso l'Ambito Emilia Romagna 0008, ma quello che sorprende e offende è che tale proposta che avrebbe dovuto essere formulata solo a seguito di contraddittorio personale ed effettivo alla presenza delle parti, è risultata un vero diktat ovvero la ricorrente non poteva avanzare altre e diverse pretese e discuterle. Nel verbale di conciliazione infatti alla proposta della docente di assegnarle gli Ambiti,

qualora ci fosse la possibilità Ambito L'Aquila 002, 001, 003, o per punteggio (34+6 per ricongiungimento) gli Ambiti Chieti 006, Pescara 0010, Lazio 0013, si risponde dicendo che " **non vi sono margini per addivenire a una soluzione condivisa e bonaria della questione**".

### **Diritto**

Con Ordinanza n° 241 dell'8 aprile 2016 e con il CCNI sulla Mobilità sottoscritto l'8 aprile 2016 è stata disciplinata la mobilità del personale docente educativo e ATA per l'anno scolastico 2016/2017. L'art. 3 della suddetta Ordinanza ha previsto che " *le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato, il comune di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico;*

*il successivo art. 16 prevede che " le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto"*

*L'allegato 1 del CCNI mobilità del 6 aprile 2016 prevede che " Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

Risulta quindi del tutto contrario al diritto il comportamento tenuto dal Miur, che avrebbe dovuto assegnare alla signora Caniglia Silvia, in base al punteggio dalla stessa presentato, uno degli ambiti sopra indicati ossia Abruzzo CHIETI 0006, PESCARA 0010 o LAZIO 0013 ma non certo Emilia Romagna o Marche. Numerosi docenti nella stessa condizione della ricorrente con punteggi

nettamente inferiori a 34 sono stati assegnati a sedi molto più vicine mentre l'istante è stata trasferita in Emilia Romagna.

Vi è inoltre da sottolineare che la signora Caniglia Silvia ha indicato il suo punteggio nella domanda come punti 34+6 di ricongiungimento, poiché in base alle note comuni relative alla tabella di valutazione del CCNI 2016-2017 ,che elenca tutti i servizi utili al riconoscimento del punteggio ai fini della mobilità, non viene valutato il punteggio del servizio prestato presso le scuole materne paritarie (o legalmente riconosciute) gestite da un Ente Ecclesiastico. In realtà la docente Caniglia Silvia ha prestato servizio presso la Scuola Infantile Parrocchiale , legalmente riconosciuta , "Maria Santissima Consolatrice " "CF 00288340664 "quale Ente Ecclesiastico, negli anni 1998-99 e 1999-2000 ( come da documenti allegati ) che è da considerare valido ai fini del punteggio per la mobilità. Questo è dovuto al fatto che fino alla data del 31-08-2008, continuano ad applicarsi le norme previste dal Testo Unico all'art. 485 e agli artt.2 e 3 del D.L. 370/70, legge n° 62/2000 . Al punteggio già riconosciuto dal Miur ( 34+6 ricongiungimento ) quindi è da aggiungere e riconoscere in questa sede il punteggio di 6 punti per il servizio sopra indicato, cosicché il punteggio complessivo da valutare per la procedura di mobilità e conseguente trasferimento è di punti 40+6 per il ricongiungimento.

Si indicano i docenti contro interessati nel caso di riconoscimento del punteggio 40+6 sopra detto per l'effettuazione della notifica sul sito istituzionale del MIUR:

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1) De Carolis Luigina  | punti 39 |
| 2) Feliciani Sonia     | punti 39 |
| 3) Martucci Daniela    | punti 35 |
| 4) Raparelli Anna Lisa | punti 39 |
| 5) Rotellini Grazia    | punti 39 |

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

### **RICORRE NEL MERITO**

all'On.le Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., affinché l'Illustrissimo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art 415 c.p.c.,

### **VOGLIA**

Previa incidentale declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi menzionati in epigrafe, da operarsi al fine della conseguente loro disapplicazione, in accoglimento del presente

ricorso:

- 1) **ACCERTARE** la violazione di legge e/o gli errori commessi nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, il tutto come sopra esposto e dedotto e per tutti i motivi di fatto e di diritto, e, quindi, il diritto della ricorrente Caniglia Silvia, docente di Scuola primaria, posto comune ad aver riconosciuto il diritto al trasferimento presso gli ambiti: ABRUZZO L'AQUILA 0001 qualora in questa sede venisse riconosciuto alla sottoscritta il punteggio di punti 40+6 di ricongiungimento, in base al fatto che ha prestato servizio presso la Scuola Infantile Parrocchiale "Maria Santissima Consolatrice" "CF 00288340664";
- 2) in via subordinata per punti 34+6, **COSI' COME INDICATI NELLA DOMANDA E RICONSCIUTI DAL MIUR**, seguendo il presente ordine: ABRUZZO CHIETI 0006, PESCARA 0010, o scorrendo ancora tra le preferenze espresse sulla domanda di mobilità, LAZIO 0013, in base all'Allegato I del CCNI del 8 aprile 2016 relativo all'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo relativamente alla fase C Ambito Nazionale che espressamente prevede: ***" Per ciascuna delle operazioni***

*L'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

2) **ORDINARE** all'Amministrazione convenuta, di provvedere in tal senso, emanando tutti gli atti necessari, e di compiere ogni atto utile al trasferimento di parte ricorrente signora Caniglia Silvia, a tutti gli effetti per quanto concerne la mobilità per l'anno 2016/2017, presso l'ambito ABRUZZO L'AQUILA 0001 qualora in questa sede venisse riconosciuto alla sottoscritta il punteggio 40+6 ricongiungimento in base al fatto che ha prestato servizio presso la Scuola Infantile Parrocchiale Maria Santissima Consolatrice legalmente riconosciuta "CF 00288340664" ; in subordine presso ambito ABRUZZO CHIETI 0006, ABRUZZO PESCARA 0010 o LAZIO 0013, spettanti in base al punteggio presentato e riconosciuto (**34 punti + 6 di ricongiungimento**).

Con vittoria di spese, e competenze professionali oltre rimborso forfetario al 15%, IVAe CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocati, che ne è creditore e anticipatario.

XIV

Quali specifici mezzi di prova di cui ci si intende avvalere, si allegano i documenti sopra richiamati.

#### **RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI**

In relazione al comportamento ingiusto tenuto dal MIUR è stato prodotto un danno a carico della docente sig.ra Caniglia Silvia, che si può descrivere sia in termini di perdita economica dovuta alle spese sostenute per il raggiungimento della sede (Gatteo) ingiustamente assegnata, sia in termini di danno esistenziale poiché la ricorrente ha manifestato e ancora alla data del presente ricorso manifesta sintomi depressivi gravi come da certificato medico rilasciato dallo psichiatra Angelo

Gallese di Avezzano membro del CIM-Asl Avezzano. Per i danni psico-fisici in base al certificato medico prodotto ci si appella a codesto Ill.Mo Giudice per una valutazione giusta ed equitativa riferendosi anche alla tabella per il danno esistenziale di cui alla legge n° 113 del 1996 e seguenti.

***ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sul  
sito del MIUR.***

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

**PREMESSO CHE**

il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della signora Caniglia Silvia ad ottenere il trasferimento presso gli Ambiti CHIETI 0006, o PESCARA 0010, o LAZIO 0013 così come previsto dall'allegato 1 del CCNI sulla mobilità dell'8/4/2016 Scuola Primaria/ Posto Comune in base al punteggio presentato e che l'onere di notifica ad eventuali contro interessati presuppone che gli stessi siano obiettivamente individuabili con facilità e con certezza;

che i soggetti controinteressati non sono soltanto quelli già sopra indicati poiché la rielaborazione della graduatoria, stante gli evidenti errori commessi può coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti; i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107/2015 sono chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda al fine di aumentare le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione; tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione; ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai

docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi sulla mobilità, come sopra specificati con meno punteggio della sottoscritta e senza precedenti

### **RILEVATO CHE**

la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali contro interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del rilevante numero di detti controinteressati;

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ecc.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE**

**RICORSO** nei confronti di tutti i docenti contro interessati attraverso la **PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR**

dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "TUTTI IDOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase -punto C dell'art. 6 del CCN) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di DELLA SCUOLA PRIMARIA
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

### **DOCUMENTI PRODOTTI**

**all.1: Comunicazione assegnazione sede;**

**all. 2 domanda mobilità;;**



all. n. 3: elenchi nazionali e provinciali trasferimenti stralcio posizione

ricorrente e controinteressati;

all.4 richiesta di conciliazione

al. 5 verbale tentativo di conciliazione

allegato 6 Tabella del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità in base alle note comuni CCNI 2016-2017

allegato 7 provvedimento assegnazione provvisoria alla Scuola di Carsoli

allegato 8 documenti svolgimento attività di insegnamento presso la Scuola Materna Maria SS. Consolatrice

alleg. 9 Certificati medici rilasciati dal Dott. Gallese Asl di Avezzano reparto CIM

allegato 10 impugnazione trasferimento con diffida inviata via pec al Ministero dell'Istruzione

Università e Ricerca in data 26 settembre 2016 e allegata prova avvenuta consegna via pec

#### DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente controversia individuale di lavoro in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile, e per le controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, è dovuto un C.U.pari al 50% rispetto al processo civile ordinario e quindi è dovuto un contributo unificato di € 129,50.

L'Aquila 09.09.2016.

Avv. Walter Taballione



#### PROCURA


Io sottoscritta signora Caniglia Silvia residente in San Benedetto dei Marsi via Matteotti n° 9 delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l'avv. Walter Taballione con

studio in Avezzano via XX Settembre 200. Presso il suo studio in Avezzano via XX Settembre 200  
eleggo domicilio.

Avezzano 9-09-2016

Visto: è sottoscrizione autentica

Caniglia Silvia



Avv. Walter Taballione



N. 1183 R.G.  
16

## Sezione Lavoro

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DI COMPARIZIONE**

## IL GIUDICE

fissa per la comparizione delle parti innanzi l'udienza del

Notifica entro i termini di legge

Invita le parti costituite in via telematica a depositare in Cancelleria copia cartacea dei documenti

allegati agli atti introduttivi del giudizio in tempo utile per l'udienza sopra indicata al fine di

agevolare la trattazione della causa

Avezzano, li 2/11/16

X GIUDICE

~~Dott. Giuseppe Giordano~~

Depositato in Cancelleria

Avezzano, li 2. 11. 18